

REGOLAMENTO IVASS N. 26 DEL 26 LUGLIO 2016 CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER LE GARANZIE DI LUNGO TERMINE E DELLE MISURE TRANSITORIE SUI TASSI DI INTERESSE PRIVI DI RISCHIO E SULLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 36-QUINQUIES, 36-SEPTIES, 344-NOVIES E 344-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 26 luglio 2016

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 2/2016 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS in materia di applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie sui tassi di interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 5 soggetti:

- [ANIA-Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
- [Cargeas](#)
- [Ordine degli Attuari](#)
- [Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.](#)
- [Zurich](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento 2/2016 viene pubblicato:

- il testo del Regolamento IVASS n. 26 del 26 luglio 2016 recante disposizioni in materia di applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie sui tassi di interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche..

Documento di consultazione n. 2/2016 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. 26 DEL 26/07/2016 CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER LE GARANZIE DI LUNGO TERMINE E DELLE MISURE TRANSITORIE SUI TASSI DI INTERESSE PRIVI DI RISCHIO E SULLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 36-QUINQUIES, 36-SEPTIES, 344-NOVIES E 344-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	Cargeas	Osservazioni generali		<p>Dall'analisi del Documento di consultazione in oggetto, non si ravvisa l'obbligo di richiedere preventivamente l'autorizzazione al Vostro Spettabile Istituto in caso di utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità.</p> <p>Laddove sia confermata la correttezza di questa interpretazione, si richiede se l'Istituto preveda comunque, a carico delle Imprese che intendano adottare tale aggiustamento, l'invio preventivo di una comunicazione di carattere informativo che ne attesti l'adozione.</p> <p>Ciò anche al fine di agevolare la raccolta delle informazioni previste ai sensi dell'Art. 344-duodecies comma 1, lettera b, del Codice delle Assicurazioni Private, da cui si evince la necessità di fornire all'AEAP, a cura di Codesto Spettabile Istituto, un'informativa a livello nazionale ed in forma anonima per ciascuna Impresa in merito all'aggiustamento per la volatilità.</p> <p>In tale contesto, si suggerisce di indicare la tipologia di informazioni</p>	<p>L'applicazione dell'aggiustamento di volatilità non è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS.</p> <p>Ad oggi l'Istituto non ha previsto l'invio da parte delle imprese di una comunicazione preventiva sull'applicazione dell'aggiustamento di volatilità, anche in considerazione degli specifici flussi informativi che il vigente quadro regolamentare già</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>eventualmente richieste, nonché le relative tempistiche di trasmissione annuale e le modalità di raccolta delle stesse. Si suggerisce inoltre di specificare se l'eventuale adozione di un aggiustamento per la volatilità <i>specifico</i> per la singola Impresa sia consentito e soggetto all'approvazione preventiva dell'Istituto, ovvero se sia da considerarsi come elemento inscindibile di un modello interno.</p>	<p>prevede con riferimento alle misure LTG</p> <p>In particolare, si rammenta che il Regolamento UE 2015/450 concernente i modelli di presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza prevede all'articolo 12 uno specifico set di informazioni dedicato all'applicazione delle misure LTG in forma quantitativa (modelli specifici per ciascuna misura e sull'impatto delle misure sulla posizione dell'impresa). Inoltre, il regolamento delegato UE 2015/35 e le Linee guida EIOPA in materia di <i>public disclosure</i> (di prossima trasposizione in uno specifico Regolamento IVASS attualmente sottoposto a pubblica consultazione) prevedono ulteriori informazioni sulle misure da produrre nella relazione descrittiva su base annuale.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					<p>Nel caso in cui riterrà necessario richiedere ulteriori informazioni di dettaglio riguardo l'applicazione delle misure LTG per esigenze di raccolta dati ai sensi dell'Art. 344-duodecies comma 1, lettera b, del Codice delle Assicurazioni, l'Istituto indicherà la tipologia di informazioni eventualmente richieste, nonché le relative tempistiche di trasmissione.</p> <p>L'adozione di un aggiustamento per la volatilità specifico per la singola impresa, ossia calcolato in funzione delle tipologie di attivi dell'impresa, non è contemplata dalla normativa di <i>Solvency II</i>.</p>
2	ANIA	Osservazioni generali		<p>Osservazioni: Al paragrafo 2 della relazione di presentazione del regolamento in esame si specifica che <i>“Le linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd final report), sono corredate da indicazioni esplicative (cd explanatory text) alle quali l'Istituto intende conformarsi</i></p>	<p>Nella relazione di presentazione del testo regolamentare è stato chiarito, come indicazione</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p><i>nella esplicazione concreta dell'attività di vigilanza, anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari."</i>.</p> <p>Proposte: Nell'ottica di agevolare la lettura e l'applicazione del Regolamento e di evitare dubbi interpretativi (a causa della frammentarietà della normativa di riferimento, della difformità linguistica e del non completo collegamento dei diversi articolati), si richiede di recepire all'interno del Regolamento (anche sotto forma di allegato o nella relazione di presentazione) i contenuti dell'<i>explanatory text</i> a cui l'Istituto intende uniformarsi nella esplicazione della propria attività di vigilanza.</p>	<p>di massima, che l'IVASS intende considerare anche i contenuti dell'<i>explanatory text</i> delle linee guida EIOPA ritenuti di rilievo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le eventuali parti rilevanti riferite all'applicazione della disciplina da parte delle imprese, sono state recepite nel testo regolamentare; - gli esempi applicativi ritenuti più significativi, sono stati ripresi in allegati esemplificativi dei regolamenti; - la divulgazione delle parti riferibili a criteri e metodi di vigilanza che saranno ritenute di interesse per soggetti vigilati e parti terze saranno resi disponibili ai sensi dell'articolo 9-bis del Codice. <p>Nel caso specifico si è ritenuto utile riprendere in un allegato esemplificativo gli esempi più significativi contenuti negli <i>explanatory text</i> associati agli orientamenti in parola.</p>
3	ANIA	Osservazioni generali		Il documento in oggetto rappresenta una bozza di regolamento che	Si ringrazia per la disponibilità.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				recepisce, a livello nazionale, specifiche norme generali europee con limitate indicazioni applicative: sarebbero dunque auspicabili dei confronti operativi con IVASS per discutere circa aspetti specifici nazionali prima dell'emanazione della versione definitiva del regolamento stesso.	Nel caso in cui riterrà di intervenire con ulteriori chiarimenti applicativi, questo Istituto adotterà le modalità individuate dal Regolamento IVASS n.3 che includono anche momenti di confronto con gli operatori di mercato.
4	Ordine degli Attuari	Osservazioni generali		Pur comprendendo che l'obiettivo del presente documento di consultazione non è quello di entrare nel dettaglio delle verifiche/monitoraggi previsti nel caso di utilizzo di misure per le garanzie di lungo termine, si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di chiarire con le modalità ritenute maggiormente opportune, anche eventualmente mediante chiarimenti applicativi le modalità con le quali deve essere predisposto il piano di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a tali misure, da predisporre in ottemperanza al comma 5, art. 30-bis del Codice delle Assicurazioni private.	La richiesta è finalizzata ad introdurre un chiarimento applicativo di disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private riguardanti il sistema di gestione dei rischi di un'impresa, che non rientra nell'ambito di applicazione del presente Regolamento. Nel caso in cui riterrà di intervenire con chiarimenti in merito alla previsione di cui al comma 5, art. 30-bis del Codice delle Assicurazioni private, l'Istituto adotterà le azioni necessarie per mezzo dei pertinenti strumenti.
5	Zurich	Osservazioni generali		Si prega di chiarire come le compagnie italiane debbano interpretare la frase "importi di tali aggiustamenti" nell'ambito dell'articolo 8 del Capo III, comma 1.	Si veda la risoluzione dell'osservazione 9.

Numero comment o	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
6	ANIA	4	1	<p>Osservazione: si evidenzia come l'<i>explanatory text</i> fornito da EIOPA per la Guidelines n. 6, file: "EIOPA_EIOPA-CP-14-049_GL_Long_Term_Guarantees_and_Transitional_Measures.pdf", meglio specifica le valutazioni di cui la Compagnia deve tener conto al fine di verificare gli impatti derivanti dall'utilizzo dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per volatilità o della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio.</p> <p>Proposta: Si suggerisce di integrare l'articolo con quanto riportato nell'<i>explanatory text</i>.</p>	Le nozioni dell' <i>explanatory text</i> approvato dall'EIOPA nel suo " <i>final report</i> " sono state compendiate nell'ambito dell'allegato esemplificativo.
7	ANIA	4	2	<p>Osservazioni:</p> <p>L'attuale formulazione dell'articolo potrebbe comportare dei dubbi interpretativi.</p> <p>Proposta:</p> <p>Si suggerisce di integrare il testo:</p> <p>Nei casi in cui, nella valutazione delle riserve tecniche, le ipotesi che i contraenti esercitino le opzioni contrattuali sono determinate con l'utilizzo di un modello dinamico che fa uso di tassi di riferimento, l'impresa assicura che detti tassi di riferimento siano determinati sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per la valutazione delle riserve tecniche e quindi comprensivi dell'eventuale aggiustamento di congruità, ovvero dell'aggiustamento per la volatilità e anche dell'eventuale misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio.</p>	Proposta parzialmente accolta mediante l'integrazione della definizione contenuta all'articolo 2, lettera l).
8	Ordine degli Attuari	5	1, a) e b)	Si richiede cortesemente a Codesta Autorità di confermare che il combinato disposto delle previsioni di cui al comma 1 lettera a) e lettera b) implichi che <u>ciascuna delle componenti utilizzate</u> (ad esempio tutti i sottomoduli dell'SCR interessati, piuttosto che le Best Estimate utilizzate per la	L'articolo 5 chiarisce che l'SCR (t), di cui all'articolo 37 paragrafo 1 degli Atti delegati, funzionale al calcolo del margine di

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>proiezione dei futuri SCR in caso di utilizzo di uno dei metodi semplificati previsti) <u>nel calcolo del margine di rischio</u> di cui all'art.38 degli Atti delegati debba essere calcolata utilizzando la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base.</p>	<p>rischio, debba essere basato sulla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base.</p> <p>Ciò implica che, nel processo di calcolo del solo margine di rischio, almeno tutte le componenti dei moduli e dei sottomoduli dell'SCR interessati dall'articolo 38 degli Atti delegati debbano essere calcolate utilizzando la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base.</p>
9	Ordine degli Attuari	8	1 e 2	<p>Tenendo conto anche delle elaborazioni messe a disposizione dall'EIOPA (con riferimento per esempio al 31 dicembre 2015: EIOPA_RFR_20151231_Term_Structures) si ritiene che con il termine “<i>amounts</i>”, riportato nell’orientamento n. 5 delle Linee Guida EIOPA di riferimento per la redazione del presente documento in consultazione, si intenda il livello in termini di punti base della singola misura di garanzia di lungo termine cui si fa riferimento usato per aggiustare/incrementare il singolo nodo della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base. Nel caso in cui la nostra interpretazione fosse corretta, si suggerisce a Codesta Autorità, di modificare la dicitura “importi” riportata nel testo del documento in consultazione specificando</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Si condivide l’interpretazione. L’articolo 8 del Capo III dispone il principio di “staticità” delle misure di aggiustamento nel calcolo dell’SCR per il rischio di tasso di interesse con la Formula Standard. La “calibrazione”</p>

Numero comment o	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				con più chiarezza l'intento della previsione. Se, di contro, non fosse corretta la nostra interpretazione, e dunque si volesse intendere proprio di lasciare inalterati gli importi in termini monetari, si suggerisce a Codesta Autorità di chiarire con le modalità ritenute maggiormente opportune, anche eventualmente mediante chiarimenti applicativi connessi all'emanando regolamento, come debba essere strutturato il calcolo dell'SCR in oggetto per far sì che in tale ambito importi monetari degli aggiustamenti di congruità o di volatilità o dell'importo dell'adeguamento transitorio rimangano invariati.	dell'aggiustamento non deve cioè risentire degli scenari di stress della Formula Standard, che quindi incidono sulla sola componente risk-free di base dei tassi della struttura per scadenza. Il wording dell'articolo è stato modificato per chiarire questo aspetto.
10	Zurich	8 del Capo III	1	Si prega di dettagliare meglio il termine "importi" nella frase "gli importi di tali aggiustamenti rimangano invariati rispetto all'applicazione degli scenari di stress alla struttura per scadenza dei tassi di interesse di base"; da interpretazione finanziaria, il termine importi è da assimilare al termine "valore percentuale" o "l'ammontare dei basis point"?	Si veda la risoluzione dell'osservazione 9
11	UGF	9	1	Non risulta chiaro a che cosa si riferisca l'aggiustamento per la volatilità rispetto al calcolo del rischio spread che non prevede variazioni della curva dei tassi di interesse. Analogamente all'esemplificazione riportata in Appendice per le ipotesi connesse al comportamento dei contraenti, si chiede di formulare un esempio concreto anche con riferimento alla fattispecie in esame.	Proposta parzialmente accolta. L'articolo 9, coerentemente con quanto disciplinato all'articolo 8, il principio di "staticità" dell'aggiustamento di volatilità nel calcolo dell'SCR per il rischio di tasso di <i>spread</i> con la Formula Standard. La "calibrazione" dell'aggiustamento non

Numero comment o	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					<p>deve cioè risentire degli scenari di stress della Formula Standard, che quindi incidono sulla sola componente risk-free di base dei tassi della struttura per scadenza. Il wording dell'articolo è stato modificato per chiarire questo aspetto.</p> <p>Si veda anche la risoluzione dell'osservazione 9</p>
12	Ordine degli Attuari	9	1 e 2	<p>Si suggerisce a Codesta Autorità di chiarire con le modalità ritenute maggiormente opportune, anche eventualmente mediante chiarimenti applicativi connessi all'emanando regolamento, l'intento della previsione in oggetto che non appare particolarmente chiaro (neanche nell'ambito dell'orientamento n. 6 delle Linee Guida EIOPA di riferimento per la redazione del presente documento in consultazione) con particolare riferimento al legame/correlazione tra i fattori di rischio richiamati e il livello degli aggiustamenti/misure transitorie in oggetto.</p>	<p>Si veda la risoluzione dell'osservazione 11.</p>
13	ANIA	11	1	<p>Osservazione:</p> <p>L'attuale formulazione dell'articolato potrebbe comportare dei dubbi interpretativi.</p> <p>Proposta:</p> <p>Si suggerisce di sostituire il testo:</p> <p><i>“Nel calcolo del SCROperational, l’impresa che applica la misura transitoria sulle riserve tecniche calcola:</i></p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>L'articolo 11 è stato modificato sulla base del suggerimento proposto.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>a) il valore di <i>TPlife</i>, <i>TPlife-ul</i> e <i>TPnon-life</i>, al netto del margine di rischio di cui all'articolo 204 degli Atti delegati, utilizzando la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base;</p> <p>b) la deduzione transitoria al netto del margine di rischio, come differenza tra l'importo della deduzione transitoria di cui all'articolo 344-decies, comma 3, del Codice e il margine di rischio di cui all'articolo 36-ter del Codice."</p> <p>Con il testo</p> <p>"Nel calcolo dell'<i>SCROperational</i>, l'impresa che applica la misura transitoria sulle riserve tecniche calcola:</p> <p>il valore di <i>TPlife</i>, <i>TPlife-ul</i> e <i>TPnon-life</i>, deducendo dalle riserve tecniche, comprensive del margine di rischio, il valore più alto fra il margine di rischio di cui all'articolo 36-ter del Codice e la deduzione transitoria di cui all'articolo 344-decies."</p>	
14	ANIA	11	2	<p>Osservazione: Si evidenzia come l'<i>explanatory text</i> fornito da EIOPA per la Guidelines n. 4, file: "EIOPA_EIOPA-CP-14-049_GL_Long_Term_Guarantees_and_Transitional_Measures.pdf" specifichi l'eventualità in cui il calcolo è effettuato per gruppi di rischio omogenei così come descritti dall'art. 308d(1) della Direttiva 2009/138/CE</p> <p>Proposta: si suggerisce di integrare l'articolo con la specifica riportata nell'<i>explanatory text</i>.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Per completezza, si veda anche la risoluzione al commento 6.</p>
15	ANIA	12	1	<p>Osservazione:</p> <p>L'attuale formulazione dell'articolato potrebbe comportare dei dubbi interpretativi.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>L'articolo 12 è stato modificato sulla base del suggerimento proposto..</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Proposta:</p> <p>Si suggerisce di sostituire il testo:</p> <p><i>“Nel calcolo del MCR lineare di cui all’articolo 248 degli Atti Delegati, l’impresa che applica la misura transitoria sulle riserve tecniche calcola:</i></p> <p><i>a) il valore delle misure di volume TP(nl,s) di cui all’articolo 250, paragrafo 1, lettera b), degli Atti delegati, e le misure di volume TP(life,1), TP(life,2), TP(life,3) e TP(life,4) al netto del margine di rischio, di cui all’articolo 251, paragrafo 1, degli Atti delegati, utilizzando la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base;</i></p> <p><i>b) la deduzione transitoria al netto del margine di rischio, come differenza tra l’importo della deduzione transitoria di cui all’articolo 344-decies, comma 3, del Codice e il margine di rischio di cui all’articolo 36-ter del Codice.”</i></p> <p>Con il testo:</p> <p><i>“Nel calcolo del MCR lineare di cui all’art. 248 degli Atti Delegati, l’impresa che applica la misura transitoria sulle riserve tecniche calcola il valore delle misure di volume TP(nl.s) di cui all’articolo 250 paragrafo 1, lettera b), degli Atti Delegati, e le misure di volume TP(life,1), TP(life,2), TP(life,3), TP(life,4), deducendo dalle riserve tecniche, comprensive del margine di rischio, il valore più alto fra il margine di rischio di cui all’articolo 36-ter del Codice e la deduzione transitoria di cui all’articolo 344-decies, comma 3, del Codice.”</i></p>	
16	ANIA	12	2	<p>Osservazione: Si evidenzia come l'<i>explanatory text</i> fornito da EIOPA per la Guidelines n. 5, file: "EIOPA_EIOPA-CP-14-049_GL_Long_Term_Guarantees_and_Transitional_Measures.pdf" specifichi l'eventualità in cui il calcolo è effettuato per gruppi di rischio omogenei così come descritti dall'art. 308d(1) della Direttiva 2009/138/CE</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Per completezza, si veda anche la risoluzione al commento 6.</p>

Numero comment o	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				Proposta: si suggerisce di integrare l'articolo con la specifica riportata nell' <i>explanatory text</i> .	